

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21295-2009 proposto da:

SOCIETÀ SRL

ricorrente -

CONTRO

SOCIETÀ SPA IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, B. M.;

- intimati -

NONCHÉ DA:

SOCIETÀ SPA. IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO

controricorrente e ricorrente incidentale

CONTRO

SOCIETÀ SRL, B.M.

- intimati -

Avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositato il 21/04/2009;

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con il decreto impugnato (depositato il 21.4.2009) la Corte di appello. di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dalla **SOCIETÀ SRL** contro il decreto del tribunale che aveva respinto la sua opposizione all'omologazione del concordato preventivo proposto dalla **SOCIETÀ SPA IN LIQUIDAZIONE**.

La società reclamante sosteneva che erroneamente il proprio credito era stato considerato chirografario in quanto era assistito da pegno su ceramiche.

Il tribunale aveva erroneamente considerato irrilevante la predetta questione ai fini dell'omologazione del concordato, posto che, una volta accertata in un giudizio ordinario la natura privilegiata del credito, esso non avrebbe potuto essere soddisfatto integralmente a causa della mancata previsione delle modalità di deposito delle somme spettanti ai creditori, ex art.180, comma 6, l.fall.



La Corte di merito ha ritenuto irrilevante la questione della natura privilegiata del credito perché ininfluente sulle maggioranze e l'eventuale voto contrario dell'opponente sarebbe stato irrilevante rispetto alle maggioranze raggiunte.

La questione relativa all'accantonamento era inammissibile, essendo stata proposta per la prima volta in sede di reclamo e, comunque, era infondata, trattandosi di provvedimento esecutivo del G.D. (l'art. 180, comma è dovuto ad un difetto di coordinamento da parte del legislatore) e perché, in ogni caso, era previsto un fondo generico in privilegio per oneri futuri.

Infine, le questioni sollevate in ordine alla convenienza non erano proponibili non essendo state formate classi di creditori.

Contro il decreto della Corte di appello la società opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la **SOCIETÀ SPA** in liquidazione e in c.p., la quale ha altresì proposto ricorso incidentale affidato a un solo motivo.

2.1.- Con il **PRIMO MOTIVO** la ricorrente denuncia vizio di motivazione deducendo che con il reclamo aveva lamentato che il tribunale avesse ritenuto inammissibile l'opposizione perché proposta da creditore non dissenziente.

La Corte del merito avrebbe "licenziato in modo sbrigativo la questione asserendo di poter decidere il reclamo a prescindere da ogni considerazione al riguardo".

Ribadisce di essere legittimata all'opposizione anche perché i creditori privilegiati non votano.

2.1:1.- II motivo è inammissibile (oltre che per la mancata formulazione della sintesi ex art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*) perché la Corte del merito ha esaminato le censure formulate dall'opponente ritenendole infondate e, quindi, implicitamente (e correttamente) ritenendola legittimata all'opposizione.

Invero, in tema di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione "qualunque interessato", prevista dall'art. 180, secondo comma, legge fall., non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti, quali coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine , perché astenuti; tali soggetti, infatti, prospettano l'interesse diretto attuale al giudizio per contrastare l'omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia. interesse ad opporsi all'omologazione (Sez. 1, n. 13284/2012, in una fattispecie relativa ai creditori fiscali astenuti all'adunanza dei creditori e successivamente autori di dichiarazione contraria alla transazione fiscale).

Tali considerazioni, peraltro, comportano l'assorbimento dell'unico motivo di ricorso incidentale don il quale la società controricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla legittimazione della ricorrente a proporre opposizione all'omologazione del concordato.

- 2.2.- Con il **SECONDO MOTIVO** articolato in due censure la ricorrente denuncia
- a) vizio di motivazione in ordine alla rilevanza della sussistenza della causa di prelazione con riguardo sia alla regolarità della domanda ex art. 161, comma 2, 1. fall. sia alla fattibilità del piano e
- b) vizio di motivazione in ordine all'inammissibilità della questione relativa alla mancata previsione delle modalità di deposito delle somme spettanti ai creditori contestati nonché violazione dell'art. 180 l. fall. per avere erroneamente ritenuto la norma di cui al sesto comma del predetto articolo un difetto di coordinamento da parte del legislatore.

Formula, conclusivamente, un unico quesito ex art. 366 bis c.p.c. con il quale chiede «se il decreto di omologazione di concordato preventivo deve indicare ai sensi dell'art. 180, 6° comma, l. fall. le modalità di deposito delle somme spettanti ai creditori contestati oppure se detta norma è dovuta ad un difetto di coordinamento da. parte del legislatore».

Il motivo, prima che infondato (alla luce della corretta motivazione del. Decreto impugnato e alla luce del provvedimento del tribunale che ha rimesso al g.d." ogni ulteriore provvedimento in ordine all'esecuzione del concordato") è inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte è inammissibile la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dei numeri 3) e 5) dell'art. 360 cod. proc. civ., salvo che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di diritto, nonché, per il secondo, dal momento di sintesi o riepilogo, in forza della duplice previsione di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie, sebbene abrogato dall'art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69) (Sez. 3, Sentenza n. 12248 del 20/05/2013).

Nella concreta fattispecie la ricorrente non si è attenuta al principio innanzi enunciato, formulando un unico quesito di diritto nonostante la congiunta denuncia di vizio di motivazione e violazione di norme di diritto.

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile e quello incidentale deve essere dichiarato assorbito.

Le spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale.



Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 luglio 2014.

